

Codice A1814A

D.D. 26 maggio 2016, n. 1279

Autorizzazione idraulica n. 1525 per lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto di attraversamento sul rio Chiesetta lungo la strada comunale al Cimitero della frazione Accorneri nel Comune di Viarigi (AT). Richiedente: Comune di Viarigi (AT).

Con nota n° 567 del 07/04/2016 (ns. prot. n° 16367 del 08/04/2016) il Comune di Viarigi (AT), con sede in via Recinto, n° 6 - 14030 Viarigi (AT), Codice Fiscale n° 80004050052 ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per i lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto di attraversamento del rio Chiesetta, lungo la strada comunale al Cimitero della frazione Accorneri, facendo seguito al finanziamento dell'importo di € 90.000,00 da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 1/A18000/269 del 17/11/2015, successiva agli interventi ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 269 del 24/07/2015, conseguenti agli eccezionali eventi meteorici verificatisi nel marzo 2015.

Gli interventi previsti dal progetto definitivo in esame consistono nella demolizione dell'esistente manufatto e nella sua ricostruzione con soluzione consistente in muri di spalla in cemento armato gettato in opera su fondazioni profonde (n.12 pali trivellati del diametro di cm 60 e lunghezza ml 15,00) e realizzazione dell'impalcato mediante travi prefabbricate, tipo PREM Sda 2 con fondello in cls da posarsi accostate e da completarsi in opera con getto in calcestruzzo, pavimentazione bituminosa e barriere stradali di sicurezza certificate classe H2 bordo ponte.

Il nuovo manufatto avrà un impalcato di larghezza pari a mt 6,00 e sezione idraulica utile pari a mt 2,22 di altezza e mt 6,00 di larghezza, adeguato allo smaltimento della portata idrologica centennale, risultante dalle verifiche idrauliche allegate al progetto.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 103 è necessario il rilascio preventivo dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Ugo Bosia con Studio Tecnico in via XX Settembre, 77 14100 Asti ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il progetto definitivo dei lavori in argomento è stato approvato dalla Giunta Comunale di Viarigi, con Deliberazione n° 22 in data 08/04/2016 .

In data 09/05/2016 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Chiesetta, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- nella redazione del progetto esecutivo, dovranno essere previste opere di consolidamento delle sponde nei tratti immediatamente a monte e a valle del manufatto, mediante la posa di massi ciclopici, al fine di prevenire erosioni in prossimità del ponte;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come indicato nella nota n. 11645 in data 23/05/2016 (ns. prot. n. 22854 del 23/05/2016) della Provincia di Asti – Area Pianificazione Edilizia e Patrimonio Trasporti e Ambiente – Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole.

Visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e n. 2/R del 04.04.2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Viarigi (AT) con sede in via Recinto, n° 6 - 14030 Viarigi (AT), Codice Fiscale n° 80004050052 a realizzare i lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto di attraversamento del rio Chiesetta, secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli atti progettuali di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la sistemazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi diciotto (18) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- L'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ed il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell' art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno